

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 68**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SPECCHIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001**

—————

**Introduzione dell’insegnamento dell’educazione ambientale  
nei programmi scolastici**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso degli ultimi decenni la sensibilità dell'opinione pubblica verso i temi relativi alla conservazione della natura e dell'ambiente nel quale viviamo è enormemente aumentata. Di questo interesse sono causa le mutate condizioni generali delle nostre città, del nostro territorio, dell'intero mondo, oltre che la coscienza ormai diffusa del fatto che non è possibile seguitare ad ignorare le conseguenze dei nostri comportamenti verso la natura.

Purtroppo, però, all'aumento di sensibilità e di interesse per le problematiche ambientali non ha corrisposto un altrettanto significativo aumento della preparazione e della buona informazione sull'argomento, cosicchè oggi non è infrequente ascoltare affermazioni basate non su conoscenze corrette ed oggettive, ma su notizie ed opinioni recepite senza alcun controllo né possibilità di verifica da organi di stampa, dalla radio e dalla televisione, o dalla voce comune.

Il cittadino medio oggi non è informato - o non lo è in modo corretto - sui vari problemi dell'ambiente, sulle loro origini e sui rimedi che è possibile, o addirittura doveroso, mettere in opera. In queste condizioni, è facile che egli venga condizionato da nozioni errate o da voci a volte interessate, comunque spesso prive di seria giustificazione, miranti ad ottenere che venga assunto l'uno o l'altro atteggiamento.

Ciò sarebbe di per sé già abbastanza grave, ma occorre dire subito che è comunque l'elemento meno importante della motivazione che ha spinto a presentare il disegno di legge che segue. L'aspetto principale, infatti è quello derivante dalla necessità che ha il nostro paese di recuperare un corretto

rapporto di fruizione tra i cittadini e l'ambiente naturale.

L'Italia è stata ammirata, nei secoli, per la qualità straordinaria della sua natura: la definizione di «giardino d'Europa» conferma che tutto il mondo civile la considerava un luogo nel quale le bellezze naturali presenti venivano preservate e curate. E questo buon rapporto tra gli italiani e l'ambiente - la natura, come si diceva fino a qualche decennio fa - è durato fino ai primi decenni di questo secolo.

Una lunga tradizione, dunque: una tradizione da recuperare. Se due millenni or sono - e per secoli - furono le religioni a tutelare sotto l'usbergo della sacralità boschi e fonti, montagne e laghi, è oggi necessario che la conoscenza e l'educazione provvedano a garantire un futuro migliore del presente alle condizioni dell'ambiente nel quale viviamo.

L'obiettivo che si vuole cogliere è, in primo luogo, quello di favorire, attraverso una informazione corretta ed una sana formazione culturale, comportamenti spontanei di rispetto dell'ambiente da parte del cittadino.

Neppure la più oculata legislazione e la migliore opera di controllo, infatti, potranno mai determinare i risultati positivi che si raggiungono, invece, quando l'uomo sensibilizzato evita volontariamente di compiere gesti ed atti che arrecano nocimento all'ambiente, in quanto consapevole del fatto che l'ambiente è vita; e che danneggiarlo o distruggerlo significa anche compromettere la propria esistenza e, soprattutto, quella delle nuove generazioni, cioè dei propri figli.

Per questo, onorevoli colleghi, si è ritenuto giusto ed opportuno sottoporre al vostro

giudizio, raccomandandone l'approvazione in tempi solleciti, questo disegno di legge che introducendo nelle nostre scuole l'insegnamento dell'«educazione ambientale» vuole porre rimedio a quanto di male è stato fatto all'ambiente negli ultimi decenni.

Quello che si impara da bambini e da giovani, quando la capacità di apprendere è grande e la mente e l'animo sono aperti a

nozioni e modi di essere responsabili, rimane ad informare di sé l'adulto; e l'insegnamento nelle scuole dell'«educazione ambientale» vuole proprio fare di ogni bambino, di ogni ragazzo che frequenta la scuola, un tutore ed un difensore dell'ambiente. In ultima analisi, garantire a sé ed ai propri concittadini, ma soprattutto ai posteri, la possibilità di vivere una vita di buona qualità.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Introduzione dell'educazione ambientale nei programmi scolastici)*

1. E' istituito, nel sistema educativo di istruzione e formazione della Repubblica, l'insegnamento della educazione ambientale.

2. L'insegnamento dell'educazione ambientale forma parte integrante di tutti i programmi di esame previsti dalla normativa vigente.

## Art. 2.

*(Finalità)*

1. L'insegnamento dell'educazione ambientale ha lo scopo primario di portare a conoscenza dello studente, perché li renda elementi fondamentali della propria formazione culturale e civile, i principi e le regole sulle quali si basa un corretto rapporto tra l'uomo e la natura, la necessità che tale rapporto sia fondato sulla sostenibilità ambientale delle attività umane, ed il principio del rispetto dell'ambiente naturale e storico come fattore positivo dello sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della nazione.

## Art. 3.

*(Affidamento dell'insegnamento dell'educazione ambientale)*

1. All'insegnamento dell'educazione ambientale sono preposti:

a) nella scuola elementare il personale insegnante in servizio;

b) nella scuola media gli insegnanti ai quali sono affidati i corsi di educazione civica;

c) nelle scuole superiori i docenti della specifica area abilitante della geografia.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, definisce le modalità per l'acquisizione e il riconoscimento della abilitazione di cui al comma 1, lettera c), per i docenti già in ruolo, al fine di dotarli della necessaria qualificazione professionale. I corsi hanno la durata di sei mesi e si svolgono nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario; i relativi programmi sono adeguati al livello dell'insegnamento da prestare e vengono definiti tenendo conto dei programmi di insegnamento.

#### Art. 4.

##### *(Programmi di insegnamento)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono definiti i programmi dell'insegnamento dell'educazione ambientale nel sistema educativo di istruzione e formazione, secondo le seguenti caratteristiche:

a) apprendimento dei corretti rapporti tra uomo e ambiente adeguato al livello scolastico e di età dei destinatari dell'insegnamento;

b) sviluppo sistematico delle problematiche ambientali a livello mondiale;

c) importanza della prevenzione delle catastrofi ambientali e dell'inquinamento;

d) presenza nell'orario settimanale per non meno di due ore di cui una, eventualmente in copresenza con materie affini;

e) scansione modulare delle tematiche in forma integrata con le discipline affini.

#### Art. 5.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 2001 in lire 90 miliardi e per ciascuno degli anni seguenti in lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. È previsto specifico finanziamento per le scuole superiori ad indirizzo scientifico che prevedono il potenziamento dell'educazione ambientale nell'area opzionale del curriculum come previsto dall'articolo 8 del Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» di cui al decreto ministeriale 1 febbraio 2001, n. 44.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



